



Rif. prot.19700/2006

Pesaro, 23 marzo 2006

Al Servizio Urbanistica
Sede

OGGETTO: Comune di MONDAVIO – Approvazione del PRG in adeguamento al parere della giunta provinciale. Parere in merito all'effetto della richiesta di nomina del commissario ad acta rispetto ai termini di cui all'art.26 della L.R.34/1992 per l'approvazione comunale dei piani urbanistici generali e delle relative varianti

Pur in assenza di un'esplicita previsione di legge che contempli il caso in questione, si ritiene condivisibile l'opinione espressa dal Comune di Mondavio secondo cui - una volta accertata dal Consiglio comunale l'impossibilità legale di deliberare in ordine al PRG per la sussistenza in capo alla maggioranza dei consiglieri assegnati, ai sensi dell'art.78, comma 2 del D.Lgs.267/2000, di *“una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”* - i termini che l'art.26 della L.R.34/1992 assegna al Consiglio comunale per provvedere all'approvazione del PRG e delle relative varianti, sono da intendersi interrotti dal momento in cui il Comune provvede a richiedere alla Regione l'esercizio del potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario *ad acta*.

L'oggettiva impossibilità del Consiglio Comunale di deliberare in merito, per assenza del numero legale determinatosi a seguito dell'adempimento, da parte della maggioranza dei consiglieri, dell'obbligo di astensione prescritto dal citato art.78, rappresenta infatti, ad avviso dello scrivente, una causa giustificativa dell'inerzia dell'amministrazione comunale rispetto all'onere di assumere, nei termini di legge e a pena di decadenza del piano urbanistico adottato, decisioni in merito all'approvazione del PRG. Si ritiene inoltre che, una volta che il Comune, preso atto dell'impossibilità legale di deliberare, abbia, come nel caso di specie, richiesto alla Regione di intervenire in via sostitutiva, tale richiesta valga non solo a sospendere i termini per l'adozione dei prescritti provvedimenti urbanistici, ma ad interrompere i medesimi fino alla nomina regionale del commissario.

In sostanza, rispetto all'obiettivo di garantire effettività all'azione amministrativa che è alla base dei meccanismi di intervento sussidiario caratterizzanti i controlli sostitutivi, appare coerente, logico e congruo che, una volta nominato, l'organo deputato a sostituire in via straordinaria il Consiglio comunale nell'adozione di atti urbanistici obbligatori per legge, debba in linea di principio – fatti ovviamente salvi gli eventuali più ridotti termini assegnatigli dalla regione in sede

AP



di conferimento dell'incarico commissariale – poter usufruire, per l'assunzione degli atti omessi dal Consiglio comunale, degli stessi termini che la legge urbanistica regionale assegna in via ordinaria all'organo sostituito. Una volta nominato il commissario *ad acta*, pertanto, questo non si vedrà ridotti automaticamente i tempi a disposizione per provvedere in via sostitutiva, in misura pari al tempo già trascorso in capo al Comune prima di accertare la propria impossibilità a provvedere e chiedere l'intervento della Regione. Ciò avverrebbe solo se si ricollegasse alla richiesta comunale di nomina del commissario un effetto meramente sospensivo dei termini previsti dalla legge per provvedere in via ordinaria: ma in tal caso è evidente - qualora l'effetto sospensivo si fosse prodotto a ridosso della scadenza dei termini - che al commissario *ad acta*, una volta nominato e cessata la sospensione, non residuerebbe un lasso di tempo sufficiente per assumere i provvedimenti nel termine perentorio prescritto, con la conseguenza che l'intervento sostitutivo verrebbe *ab origine* vanificato, costringendo comunque il Comune alla rielaborazione del piano (cfr. art.26, commi 6 e 8 della L.R.34/1992).

Secondo la ricostruzione qui prospettata, invece, a seguito della nomina del commissario, con il subentrare di un nuovo organo nell'esercizio delle competenze urbanistiche comunali, si determina anche un rinnovo della fase procedimentale preordinata, *ex* art.26, comma 6 L.R.34/1992, all'esame dei rilievi della provincia, con la conseguenza che anche i relativi termini di cui alle lettere a) e b), interrotti a seguito della richiesta di intervento sostitutivo avanzata dal Comune, riprendono a decorrere per intero dal momento della nomina del commissario *ad acta*.

Resta da concludere evidenziando che, trattandosi di una questione comunque nuova e su cui non constano precedenti giurisprudenziali specifici, sarebbe opportuno che codesto servizio urbanistica riportasse l'orientamento dello scrivente servizio, oltre che al Comune, anche alla Regione competente alla nomina del commissario *ad acta*, per verificare se la stessa concorda con le considerazioni qui espresse.

Il Dirigente Del Servizio
Affari Istituzionali, Generali, Giuridici e Legislativi
Dott. Andrea Pacchiarotti